

Convenzione tariffale

concernente il rimborso delle prestazioni di servizi informatici e dell'istruzione all'uso in relazione con la consegna o l'update di mezzi ausiliari informatici specifici per ipovedenti

tra

(di seguito «fornitore di prestazioni») e

l'assicurazione invalidità (AI),

rappresentata

dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

(di seguito «assicurazione»)

Nota: le designazioni di persone si riferiscono a entrambi i sessi. Per agevolare la lettura viene utilizzata soltanto la forma maschile. Salvo espressa indicazione contraria, i rimandi ad articoli e a capoversi si riferiscono alla presente convenzione. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

Art. 1 Basi

¹ Basi giuridiche:

- 831.20 – Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), in particolare articolo 21
- 831.10 – Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), in particolare articolo 43^{quater}
- 831.201 – Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI), in particolare articoli 14 e 24
- 831.101 – Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), in particolare articolo 66^{ter}
- 831.232.51 – Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI), in particolare articolo 7 e n. 11.06 e 13.01* dell'Allegato
- 831.135.1 – Ordinanza del 28 agosto 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV), in particolare articolo 4

² Ulteriori basi:

- Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell'assicurazione invalidità (CMAI)
- Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (CMAV)
- Diritto d'esame degli atti giusta l'articolo 5 dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub)

Art. 2 Campo di applicazione e ammissione

¹ La presente convenzione riguarda il rimborso delle prestazioni di servizi informatici e dell'istruzione all'uso in relazione con la consegna o l'update di mezzi ausiliari informatici specifici per ipovedenti.

² Essa viene stipulata solo con aziende che soddisfano i requisiti descritti negli Allegati 2 e 3 (Misure volte a garantire la qualità / Direttive per il riconoscimento dei fornitori di prestazioni da parte dell'AI) per quanto riguarda la qualità della fornitura.

³ L'assicurazione si impegna a non garantire condizioni divergenti da quelle stabilite nella presente convenzione alle aziende informatiche con le quali non ha stipulato alcun accordo.

⁴ La presente convenzione si applica anche ad altri fornitori di prestazioni, a condizione che sia rispettato l'articolo 24 capoverso 3 OAI e che siano soddisfatti i requisiti qualitativi di cui agli Allegati 2 e 3.

Art. 3 Obblighi dei fornitori di prestazioni

¹ Il fornitore di prestazioni è responsabile per la qualità delle prestazioni e dei prodotti e garantisce una fornitura duratura con il relativo supporto (v. Allegati 2 e 3).

² Il fornitore di prestazioni si impegna a garantire una fornitura economica delle prestazioni. Per l'offerta di una fornitura prende in considerazione imperativamente i mezzi ausiliari del deposito figuranti nella banca dati centrale.

³ Ogni fornitore di prestazioni gestisce un deposito per la ripresa e il riutilizzo dei mezzi ausiliari finanziati dall'assicurazione e si impegna ad amministrare il deposito in modo centralizzato.

⁴ Il fornitore di prestazioni motiva la propria offerta.

⁵ Il fornitore di prestazioni si impegna a informare immediatamente l'assicurazione di eventuali modifiche rispetto alle condizioni esistenti al momento della firma della convenzione (p. es. trasferimento della sede principale, variazioni dell'organico concernenti persone con funzioni dirigenziali, cambiamento della forma giuridica ecc.).

⁶ Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno d'esercizio il fornitore di prestazioni inoltra all'assicurazione il conto riveduto, la contabilità analitica e il rapporto di gestione per l'anno d'esercizio concluso. La chiusura contabile viene effettuata secondo le norme Swiss GAAP RPC. Vanno inoltre forniti i seguenti dati statistici:

- numero di ore di lavoro prestate nell'ambito della presente convenzione con il totale dell'importo della fattura, importo e quantità separati secondo le posizioni tariffali di cui all'Allegato 1;
- reporting centralizzato sul deposito (v. Allegato 5).

Art. 4 Protezione dei dati

¹ Nell'ambito della presente convenzione bisogna tenere conto delle disposizioni sulla protezione dei dati secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD), la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e la LAI nonché secondo le rispettive ordinanze.

² Le parti contraenti confermano in particolare che il trattamento dei dati personali nell'esecuzione della presente convenzione sarà in ogni momento conforme ai principi della buona fede e della proporzionalità nonché allo scopo. Garantiscono inoltre, tramite misure adeguate, che vengano svolte unicamente le operazioni di trattamento dei dati convenute.

³ Le parti contraenti devono adottare misure tecniche e organizzative idonee a impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati da trattare. Informazioni e dati devono essere restituiti, cancellati o irrevocabilmente distrutti non appena non sono più necessari.

⁴ Indipendentemente dall'esistenza di un incarto informatizzato dell'assicurato in base alla legge, il fornitore di prestazioni è tenuto a trasmettere all'assicurazione i dati necessari da essa richiesti.

Art. 5 Tariffa

¹ L'importo del rimborso è stabilito nell'Allegato 1.

² Le tariffe non comprendono l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 6 Prestazioni secondo la presente convenzione

¹ La tipologia e l'entità delle prestazioni vengono stabilite tramite una decisione / comunicazione dell'ufficio AI cantonale competente, che costituisce il presupposto per il rimborso delle prestazioni.

² L'assicurazione assume i costi soltanto per prestazioni di tipo semplice e adeguato.

³ Il rimborso si limita alla formazione individuale / all'istruzione all'uso, all'installazione e all'adeguamento di mezzi ausiliari informatici specifici per ipovedenti (v. Allegato 1).

Art. 7 Fatturazione

¹ La fattura per le prestazioni fornite deve essere inviata all'ufficio AI competente.

² Le fatture indirizzate all'assicurazione contengono almeno le seguenti informazioni:

- indirizzo dell'ufficio AI competente;
- data della fattura;
- data della fornitura della prestazione;
- nome, cognome, indirizzo e numero d'assicurato (numero AVS) dell'assicurato;
- numero della decisione / comunicazione;
- nome, indirizzo e NIF del fornitore di prestazioni;
- elenco delle ore prestate e dei mezzi ausiliari consegnati, con l'indicazione delle posizioni tariffali;
- indicazione del tragitto con il luogo di partenza e quello in cui la prestazione viene fornita (distanza in km).

³ I conteggi eseguiti secondo la Convenzione tariffale del 1° gennaio 2009 tra l'AI e l'associazione «Sehbehindertenhilfe Basel» vanno indicati separatamente.

⁴ A partire al più tardi dal 1° luglio 2020 la fatturazione avverrà in forma elettronica.

⁵ L'assicurato riceve sempre una copia della fattura.

⁶ In presenza di una decisione / comunicazione, l'assicurazione effettua il pagamento, dopo la fornitura della prestazione, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e previa consegna di tutti i documenti necessari.

Art. 8 Commissione per il controllo della qualità e gli accertamenti tecnici nell'ambito dell'informatica (CQAT-Informatica)

¹ Le parti istituiscono una commissione per il controllo della qualità (CQAT-Informatica).

² La CQAT-Informatica è competente per l'esame delle richieste di adesione di fornitori di prestazioni nell'ambito della presente convenzione. Formula raccomandazioni all'attenzione dell'assicurazione per il riconoscimento di fornitori di prestazioni secondo gli Allegati 2 e 3 della presente convenzione.

³ La decisione definitiva sul riconoscimento dei fornitori di prestazioni e su eventuali sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni sulla garanzia della qualità spetta all'assicurazione.

⁴ La CQAT-Informatica è anche competente per gli accertamenti tecnici nell'ambito della presente convenzione. La tariffa si basa sulla tariffa oraria per le prestazioni di servizi informatici secondo l'Allegato 1.

⁵ La CQAT-Informatica è costituita da almeno due rappresentanti dei fornitori di prestazioni e da uno dell'organizzazione mantello UCBCIECHI.

⁶ La segreteria della CQAT-Informatica è gestita dall'organizzazione mantello UCBCIECHI. Il/La segretario/a partecipa alle riunioni a titolo consultivo.

⁷ La CQAT-Informatica elabora un regolamento interno che, prima di essere adottato dal comitato dell'organizzazione mantello UCBCIECHI, deve essere approvato dall'assicurazione.

Art. 9 Adeguamento tariffario

¹ Gli Allegati 1–5 costituiscono parte integrante della presente convenzione.

² Le tariffe si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) a quota 101,5 punti (stato: dicembre 2018), base dell'indice dicembre 2015 = 100 %.

³ Le parti contraenti avviano le trattative per la ridefinizione della tariffa non appena il valore dell'IPC subisce una variazione di +5 o –5 per cento rispetto al livello indicato al capoverso 2 o su richiesta motivata di una parte contraente. Ciò può avvenire al più presto 36 mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

⁴ Nell'ambito delle trattative bisogna tenere conto dei seguenti criteri:
- condizioni quadro economiche, sociopolitiche e giuridiche;
- evoluzione delle prestazioni fatturate basata su analisi eseguite a tal fine.

Art. 10 Entrata in vigore e disdetta

¹ La presente convenzione entra in vigore il 1° luglio 2019 e sostituisce la Convenzione tariffale del 1° gennaio 2009 tra l'AI e l'associazione «Sehbehindertenhilfe Basel».

² La presente convenzione può essere disdetta con un termine di sei mesi, rispettivamente al 30 giugno o al 31 dicembre di ogni anno, ma al più presto 36 mesi dopo la sua entrata in vigore. Per quanto riguarda la disdetta in caso di mancata osservanza delle regole, si veda l'Allegato 2 (Misure volte a garantire la qualità).

³ Dopo la disdetta della presente convenzione, le parti contraenti si impegnano ad avviare senza indugio nuove trattative. Se non si raggiunge un accordo entro il termine di disdetta, la presente convenzione resta in vigore fino alla conclusione di una nuova convenzione, tuttavia per altri 12 mesi al massimo.

⁴ Se una disposizione della presente convenzione o dei suoi allegati di cui all'articolo 9 capoverso 1 è o diventa inefficace o nulla, l'efficacia delle altre disposizioni rimane invariata. Le parti si impegnano a sostituire la disposizione inefficace o nulla con una regolamentazione efficace o valida, per quanto possibile vicina alla prima.

⁵ La presente convenzione o i suoi allegati possono essere modificati di comune accordo in ogni momento per scritto senza previa disdetta.

Art. 11 Regolamentazione transitoria

¹ Per le prestazioni erogate prima del 1° luglio 2019 si applica la Convenzione tariffale del 1° gennaio 2009 tra l'AI e l'associazione «Sehbehindertenhilfe Basel».

² Per l'applicazione della tariffa secondo la presente convenzione è determinante la data di fornitura della prestazione.

³ Le prestazioni erogate prima del 1° luglio 2019 devono essere fatturate con il codice tariffale per il rimborso secondo la vecchia convenzione tariffale.

⁴ A partire dal 1° luglio 2019 il forfait annuale relativo al supporto per il mezzo ausiliario specifico può essere fatturato pro rata anche per le forniture in corso.

Art. 12 Vie legali

In caso di controversie, la procedura è retta dall'articolo 27^{bis} LAI.

Allegato 1 – Tariffe

Allegato 2 – Misure volte a garantire la qualità

Allegato 3 – Direttive per il riconoscimento dei fornitori di prestazioni da parte dell'AI

Allegato 4 – Autodichiarazione comprovante il rispetto dei criteri di ammissione

Allegato 5 – Depositi di mezzi ausiliari informatici

_____, XX.XX.2018

Fornitore di prestazioni

Funzione 1

Funzione 2

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ambito Assicurazione invalidità (AI)**

Il vicedirettore

Stefan Ritler

Il capo del Settore Prestazioni in natura e pecu-
niarie

Stefan Honegger

Allegato 1

alla Convenzione concernente il rimborso delle prestazioni di servizi informatici e dell'istruzione all'uso in relazione con la consegna o l'update di mezzi ausiliari informatici specifici per ipovedenti

in vigore dal 1° luglio 2019

Nota: le designazioni di persone si riferiscono a entrambi i sessi. Per agevolare la lettura viene utilizzata soltanto la forma maschile. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

Tariffe (codice tariffale 925)

Descrizione	Posizione tariffale	Contenuto della prestazione	Rimborso
FORNITURA PRIVATA	10	Cifra statistica	
MA Accertamento in caso di prima fornitura	10.01	Definizione del mandato e accertamento del bisogno <ul style="list-style-type: none">▪ Accertamento di base (apparecchi, software, risorse e bisogno di formazione dell'assicurato)▪ Rilevazione delle esigenze dell'assicurato riguardo all'impiego del mezzo ausiliario▪ Mandato e corrispondenza con l'ufficio AI▪ Allestimento dell'incarto▪ Accertamento dell'idoneità dei diversi mezzi ausiliari mediante test	Importo forfettario di 550 franchi
MA Accertamento in caso di fornitura successiva	10.02	<ul style="list-style-type: none">▪ Mandato e corrispondenza con l'ufficio AI▪ Rilevazione delle mutate esigenze dell'assicurato riguardo all'impiego del mezzo ausiliario▪ Aggiornamento della situazione dell'assicurato	Importo forfettario di 370 franchi
Impostazione di base per ipovedenti ¹	10.03	Adattamenti per agevolare il funzionamento di base del mezzo ausiliario per ipovedenti <ul style="list-style-type: none">▪ Configurazione di base del mezzo ausiliario▪ Adeguamento dei sistemi di base (sistema operativo, Office, altri programmi applicativi)	Importo forfettario di 750 franchi
MA Supporto specifico ²	10.04	Prestazioni di servizio per mantenere la funzione del mezzo ausiliario <ul style="list-style-type: none">▪ Hotline telefonica in caso di problemi concernenti il mezzo ausiliario▪ Riparazioni e ripristino della funzione del mezzo ausiliario via assistenza a distanza	Importo forfettario annuo di 400 franchi (o pro rata)
Adeguamenti individuali in caso di prima fornitura	10.05	Adeguamenti individuali resi necessari dalla disabilità in caso di prima fornitura	150 franchi l'ora
Adeguamenti individuali in caso di update	10.06	Adeguamenti individuali resi necessari dalla disabilità in caso di update	
Istruzione all'uso in caso di fornitura privata	10.07	Bisogno di formazione dell'assicurato	
Riparazioni in caso di fornitura privata	10.08	Riparazioni se l'apparecchio viene spostato fisicamente o se è necessario un intervento sul posto	

¹ In caso di prima fornitura e di fornitura successiva con nuovi mezzi ausiliari. Il requisito è un sistema operativo con Office e i relativi programmi applicativi. Gli adattamenti individuali resi necessari dalla disabilità non sono compresi nell'importo forfettario e sono indicati separatamente come adattamenti individuali resi necessari dalla disabilità.

² Per la durata dell'impiego del mezzo ausiliario (di regola quattro anni)

Descrizione	Posizione tariffale	Contenuto della prestazione	Rimborso
FORNITURA PROFESSIONALE (per la scuola, la formazione o l'attività professionale) o PLURIDISABILITA'	20	Cifra statistica	
Accertamento del bisogno (senza posto di lavoro)	20.01	Definizione del mandato e accertamento del bisogno <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rilevazione delle esigenze dell'assicurato riguardo all'impiego del mezzo ausiliario ▪ Mandato e corrispondenza con l'ufficio AI ▪ Allestimento dell'incarto ▪ Controllo delle risorse dell'assicurato 	Importo forfettario di 400 franchi
Accertamento tecnico sul posto di lavoro	20.02	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se necessario ▪ Elaborazione del funzionamento specifico per disabili per soluzioni speciali sul posto di lavoro ▪ Ev. spese esterne supplementari sostenute dal datore di lavoro per gli specialisti in informatica 	150 franchi l'ora
Installazione e adattamenti individuali in caso di prima fornitura	20.03	Installazione e adeguamenti individuali resi necessari dalla disabilità in caso di prima fornitura	
Installazione e adeguamenti individuali in caso di update	20.04	Installazione e adeguamenti individuali resi necessari dalla disabilità in caso di update	
Istruzione all'uso in caso di fornitura professionale	20.05	Bisogno di formazione dell'assicurato	
Spese non andate a buon fine	20.06	Necessità assoluta di consultare preventivamente l'AI	
Riparazioni in caso di fornitura professionale	20.07	Tutti i lavori di riparazione, compresi quelli eseguiti via assistenza a distanza	

Prestazioni generali	30	Cifra statistica	
Durata del tragitto e tempo di attesa	30.01	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Può essere conteggiato ogni quarto d'ora iniziato. ▪ Al massimo tre ore al giorno per il tragitto 	90 franchi l'ora
Indennità chilometrica	30.02	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Va calcolata la distanza in automobile sul sito www.search.ch. ▪ In caso di più mandati al giorno il tragitto va suddiviso. 	0.70 franchi per km
Accertamento tecnico	30.03	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accertamento tecnico della CQAT-Informatica 	150 franchi l'ora
Hardware	30.04	Compreso il System Maintenance Agreement (SMA) per quattro anni	Prezzo d'acquisto ³
Software	30.05		
Forfait di trattamento per hardware e software	30.06	2 per cento del prezzo d'acquisto, ma almeno 50 franchi e al massimo 500 franchi	2 per cento su hardware e software

Rimborso secondo la vecchia convenzione tariffale	30.07	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prestazioni d'informatica fornite fino al 30 giugno 2019 compreso ▪ Rimborso secondo la Convenzione tariffale del 1° gennaio 2009 tra l'AI e l'associazione «Sehbehindertenhilfe Basel» ▪ Nessuna indennità chilometrica separata ▪ Nessuna indennità per il supporto separata 	180 franchi l'ora
---	--------------	---	-------------------

³ L'hardware e il software sono fatturati all'AI al prezzo d'acquisto (senza margini di guadagno).

Allegato 2

alla Convenzione concernente il rimborso delle prestazioni di servizi informatici e dell'istruzione all'uso in relazione con la consegna o l'update di mezzi ausiliari informatici specifici per ipovedenti

in vigore dal 1° luglio 2019

Nota: le designazioni di persone si riferiscono a entrambi i sessi. Per agevolare la lettura viene utilizzata soltanto la forma maschile. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

Misure volte a garantire la qualità

Il fornitore di prestazioni si impegna ad adottare le seguenti misure per garantire la qualità delle prestazioni di servizi informatici in relazione con la consegna di mezzi ausiliari informatici specifici per ipovedenti dell'AI.

1. Forma organizzativa

Con la sua forma organizzativa, il fornitore di prestazioni garantisce una disponibilità di fornitura continua e completa per tutto l'anno.

2. Personale specializzato

Il fornitore di prestazioni dimostra di disporre di persone con le seguenti competenze tecniche:

- competenze in materia di formazione;
- competenza in materia di supporto informatico;
- competenza specifica in informatica per l'adattamento di mezzi ausiliari tecnici per ipovedenti per applicazioni professionali;
- conoscenze approfondite delle soluzioni software più conosciute;
- competenze tecniche nell'ambito della disabilità visiva, compresa la scrittura Braille.

3. Svolgimento della procedura di riconoscimento

La richiesta di riconoscimento quale fornitore di prestazioni nell'ambito della presente convenzione deve essere presentata per scritto alla segreteria della CQAT-Informatica. Questa la trasmette ai membri della Commissione, che formulano una raccomandazione all'attenzione dell'assicurazione. La decisione definitiva sull'adesione spetta all'assicurazione.

La CQAT-Informatica verifica i criteri di riconoscimento sulla base di un'autodichiarazione (v. Allegato 4) e dei documenti inoltrati. Se le condizioni professionali e aziendali non sono adempiute, il riconoscimento può essere negato.

L'assicurazione può eseguire od ordinare in ogni momento un controllo sul posto per verificare l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente convenzione e nei suoi allegati. La CQAT-Informatica svolge l'accertamento tecnico.

Il riconoscimento della richiesta comporta la conclusione di una convenzione tra l'assicurazione e il fornitore di prestazioni. Se la richiesta è respinta, è necessaria una motivazione scritta. Cinque anni dopo il riconoscimento la CQAT-Informatica procede a una verifica. Una volta aggiornati, tutti i

documenti di cui al punto 8 dell'Allegato 3 devono essere nuovamente inoltrati alla CQAT-Informatica, la quale informa l'assicurazione e il fornitore di prestazioni sul risultato della verifica.

Contro la decisione dell'assicurazione può essere promossa un'azione presso il tribunale arbitrale cantonale (art. 27^{bis} LAI).

4. Elenco dei fornitori di prestazioni contraenti

La segreteria della CQAT-Informatica tiene un elenco dei fornitori di prestazioni con cui l'assicurazione ha concluso una convenzione.

5. Sanzioni

Se il fornitore di prestazioni viola i propri obblighi contrattuali o non adempie più i requisiti menzionati nella convenzione, spetta all'assicurazione, dopo averlo sentito,

- a) eseguire oppure ordinare una verifica sul posto;
- b) emettere un avvertimento e fissare un termine ragionevole per rimediare alla violazione; e
- c) disdire la convenzione con effetto immediato dopo ripetuti e infruttuosi avvertimenti e trascorso il termine previsto.

Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti legali da parte dell'assicurazione.

Allegato 3

alla Convenzione concernente il rimborso delle prestazioni di servizi informatici e dell'istruzione all'uso in relazione con la consegna o l'update di mezzi ausiliari informatici specifici per ipovedenti

in vigore dal 1° luglio 2019

Nota: le designazioni di persone si riferiscono a entrambi i sessi. Per agevolare la lettura viene utilizzata soltanto la forma maschile. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

Direttive per il riconoscimento dei fornitori di prestazioni da parte dell'AI

Criteri di riconoscimento

- 1. Forma organizzativa**
 - 2. Competenze tecniche**
 - 3. Supporto**
 - 4. Accessibilità delle informazioni**
 - 5. Protezione dei dati**
 - 6. Fornitori di prestazioni esteri**
 - 7. Obbligo d'informare**
 - 8. Documenti da inoltrare per la procedura di riconoscimento**
-

Il fornitore di prestazioni deve adempiere i requisiti esposti di seguito.

1. Forma organizzativa

Con il suo personale il fornitore di prestazioni garantisce una disponibilità di fornitura continua per tutto l'anno. Garantisce in particolare che per una completa valutazione del caso sia sempre a disposizione sufficiente personale specializzato con un'esperienza professionale sufficiente nel settore della disabilità visiva.

Prove: organigramma ed elenco dei collaboratori, con l'indicazione delle loro competenze tecniche ed esperienze nel settore della disabilità visiva.

2. Competenze tecniche

Le competenze tecniche vanno comprovate come segue.

Le **competenze in materia di formazione** richiedono almeno un certificato FSEA 1 di formatore/trice di adulti e almeno due anni di esperienza professionale nell'ambito della formazione (insegnamento o simile).

La **competenza in materia di supporto informatico** richiede almeno un attestato federale di capacità quale informatico/a o un diploma di tecnico/a SSS informatica.

La **competenza specifica in informatica** per l'adattamento di mezzi ausiliari tecnici per ipovedenti per applicazioni professionali (p. es. scrittura Braille) richiede almeno un titolo universitario o di una scuola universitaria professionale e/o comprovate competenze tecniche nel settore dell'adattamento di mezzi ausiliari/script.

La **conoscenza delle diverse soluzioni software** dei principali produttori (come screen reader, sistema di ingrandimento, riconoscimento testo, programmi di sintesi vocale, trasmissione Braille, display Braille) deve essere confermata da un'autodichiarazione.

Per le **competenze tecniche della disabilità visiva, compresa la scrittura Braille**, si richiedono almeno la partecipazione a un corso di base sulla Low Vision organizzato dall'associazione mantello UCBCIECHI e due anni di esperienza professionale nel settore della disabilità visiva.

Una persona può disporre nel contempo di diverse qualifiche. Il fornitore di prestazioni non deve disporre necessariamente in prima persona della competenza specifica in informatica, che può essere garantita anche grazie alla collaborazione con uno specialista in informatica con la relativa qualifica.

Prove: certificati finali, diplomi, lettere di conferma. In caso di delega delle competenze va allegato l'accordo di collaborazione con lo specialista esterno.

3. Supporto

Il fornitore di prestazioni è raggiungibile telefonicamente in qualsiasi momento nei giorni lavorativi. Egli mette a disposizione una hotline telefonica per risolvere problemi concernenti i mezzi ausiliari e può eseguire riparazioni semplici tramite assistenza a distanza. Il cliente riceve una risposta entro quattro ore. In questo lasso di tempo, il fornitore di prestazioni si impegna a trovare una soluzione al problema.

4. Accessibilità delle informazioni

Il fornitore di prestazioni gestisce un sito Internet sul quale sono disponibili in forma accessibile le principali informazioni quali offerte, orari di apertura o ubicazione dei locali commerciali.

5. Protezione dei dati

Le persone non autorizzate non possono accedere ai documenti dei clienti (art. 4 della convenzione tariffale «Protezione dei dati»).

6. Fornitori di prestazioni esteri

I fornitori di prestazioni esteri sono soggetti alle disposizioni che disciplinano l'autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante.

7. Obbligo d'informare

Eventuali modifiche della struttura aziendale (p. es. cambiamento del nome dell'azienda, fusioni, trasferimento della sede principale, modifiche statutarie, variazioni dell'organico concernenti persone con funzioni dirigenziali ecc.) vanno comunicate senza indugio all'assicurazione.

8. Documenti da inoltrare per la procedura di riconoscimento

Oltre a quelli summenzionati vanno inoltrati i documenti seguenti:

- conto annuale con chiusura contabile effettuata secondo le norme Swiss GAAP RPC;
- statuti;
- Allegato 4 firmato, con i documenti ivi menzionati;
- estratto del registro di commercio.

Allegato 4

alla Convenzione concernente il rimborso delle prestazioni di servizi informatici e dell'istruzione all'uso in relazione con la consegna o l'update di mezzi ausiliari informatici specifici per ipovedenti

in vigore dal 1° luglio 2019

Nota: le designazioni di persone si riferiscono a entrambi i sessi. Per agevolare la lettura viene utilizzata soltanto la forma maschile. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

Autodichiarazione comprovante il rispetto dei criteri di ammissione

Nome dell'azienda: _____

Numero IDI: _____

Persona di contatto responsabile: _____

Funzione della persona di contatto:

Indirizzo dell'azienda (via / n.): _____

NPA / Luogo: _____

Paese: _____

Telefono: _____

Fax: _____

Indirizzo e-mail: _____

Sito Internet: _____

Criteri di riconoscimento

1. Forma organizzativa
 2. Competenze tecniche
 3. Supporto
 4. Accessibilità delle informazioni
 5. Richiedenti esteri
 6. Autodichiarazioni
-

1. Forma organizzativa

Per garantire una disponibilità di fornitura continua per tutto l'anno il richiedente assicura che sia sempre a disposizione sufficiente personale specializzato con un'adeguata esperienza professionale nel settore della disabilità visiva.

Si prega di allegare alla presente autodichiarazione un organigramma e un elenco di tutti i collaboratori dell'azienda che si occupano della fornitura di prestazioni nel quadro della convenzione secondo l'articolo 21 LAI, con l'indicazione delle informazioni seguenti:

- cognome e nome;
- entrata in funzione e grado d'occupazione;
- competenze tecniche (si prega di elencare la conoscenza delle diverse soluzioni secondo l'Allegato 2);
- esperienza professionale nell'ambito della disabilità visiva (numero di anni).

Cognome e nome	Entrata in funzione	Grado d'occupazione	Competenze tecniche (elencare tutte le competenze per ogni collaboratore)	Conoscenza delle soluzioni software specifiche per ipovedenti secondo l'Allegato 2	Esperienza professionale nell'ambito della disabilità visiva (numero di anni).

2. Competenze tecniche

Il richiedente conferma che, con i suoi collaboratori, può disporre **in ogni momento** delle seguenti competenze tecniche (requisiti secondo il punto 2 dell'Allegato 3 della convenzione).

Competenze in materia di formazione

Sì No

Competenza in materia di supporto informatico

Sì No

Competenza specifica in informatica per l'adattamento di mezzi ausiliari tecnici per ipovedenti per applicazioni professionali

Sì No

Competenze tecniche nell'ambito della disabilità visiva, compresa la scrittura Braille.

Sì No

Il richiedente conferma che i suoi informatici dispongono delle conoscenze delle varie soluzioni software specifiche per ciechi e ipovedenti secondo l'Allegato 2.

Sì

No

Il richiedente conferma di avvalersi della delega di competenze.

Sì

No

La competenza specifica in informatica è delegata agli specialisti seguenti:

Si prega di allegare alla presente autodichiarazione copie di diplomi, attestati di capacità, titoli di formazione, certificati di lavoro, attestati di partecipazione a corsi ecc. per ogni collaboratore. In caso di delega di competenze: copia dell'accordo di collaborazione.

3. Supporto

Il richiedente conferma di poter garantire le seguenti prestazioni di supporto:

- Hotline telefonica per risolvere problemi concernenti i mezzi ausiliari; reperibilità telefonica 24 ore su 24 nei giorni lavorativi

Sì

No

- Risposta entro quattro ore; impegno a trovare una soluzione al problema in questo lasso di tempo

Sì

No

- Esecuzione di riparazioni e ripristino della funzione del mezzo ausiliario tramite assistenza a distanza

Sì

No

Osservazioni:

4. Accessibilità delle informazioni

Il richiedente conferma di gestire un sito Internet sul quale sono disponibili **in forma accessibile** le principali informazioni quali offerte, orari di apertura, ubicazione dei locali commerciali ecc.

Sì

No

Osservazioni:

5. Protezione dei dati

Il richiedente conferma che osserva le disposizioni concernenti la protezione dei dati (art. 4 della convenzione tariffale «Protezione dei dati») e, in particolare, che le persone non autorizzate non possono accedere ai documenti dei clienti.

Sì

No

Osservazioni:

6. Gestione e amministrazione del deposito

Il richiedente conferma la propria disponibilità a gestire un deposito per la ripresa e il riutilizzo dei mezzi ausiliari finanziati dall'assicurazione e a collaborare alla amministrazione del deposito in modo centralizzato.

Sì

No

7. Richiedenti esteri

Apponendo la propria firma in calce al presente documento, il richiedente conferma di conoscere e rispettare le disposizioni che disciplinano l'autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante.

8. Autodichiarazioni

Si prega di allegare alla presente autodichiarazione una copia dell'attestato di un'assicurazione di responsabilità civile per aziende e l'estratto aggiornato del registro delle esecuzioni o documenti esteri equivalenti.

Con la nostra firma confermiamo l'esattezza delle informazioni di cui sopra.

Luogo / data:

Cognome / nome: _____ Firma: _____

Cognome / nome: _____ Firma: _____

(Firme valide)

L'autodichiarazione, unitamente ai documenti richiesti, deve essere inviata a:
Commissione per il controllo della qualità e gli accertamenti tecnici nell'ambito dell'informatica
(CQAT-Informatica)
c/o Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi UCBCIECHI
Schützengasse 9
9001 San Gallo

Allegato 5

alla Convenzione concernente il rimborso delle prestazioni di servizi informatici e dell'istruzione all'uso in relazione con la consegna o l'update di mezzi ausiliari informatici specifici per ipovedenti

in vigore dal 1° luglio 2019

Nota: le designazioni di persone si riferiscono a entrambi i sessi. Per agevolare la lettura viene utilizzata soltanto la forma maschile. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

Depositi di mezzi ausiliari informatici

Il fornitore di prestazioni è tenuto a gestire per l'assicurazione un deposito per la ripresa e il riutilizzo dei mezzi ausiliari informatici rimborsati dall'assicurazione.

Nell'ambito dell'amministrazione del deposito il fornitore di prestazioni si adopera per il coordinamento tra i fornitori di prestazioni:

- egli immette in una banca dati centralizzata le informazioni concernenti le entrate e le uscite dei mezzi ausiliari del suo deposito;
- un elenco delle entrate e delle uscite dei mezzi ausiliari del deposito va inviato ogni anno all'assicurazione;
- i fornitori di prestazioni si coordinano in modo indipendente;
- incombe ai fornitori di prestazioni sostenere i costi per la creazione e l'amministrazione della banca dati centralizzata.

Compiti dei depositi:

- mettere a disposizione le infrastrutture per la ripresa, la preparazione per il riutilizzo, la riparazione, il deposito e lo smaltimento di mezzi ausiliari informatici;
- pianificare e attuare il riutilizzo dei mezzi ausiliari disponibili nel deposito;
- fatturare caso per caso i costi per i mezzi ausiliari del deposito agli uffici AI;
- aggiornare regolarmente l'elenco centralizzato dei mezzi ausiliari disponibili nel deposito.

Finanziamento dei depositi

- L'assicurazione rimborsa i mezzi ausiliari del deposito caso per caso.
- I costi per un mezzo ausiliario disponibile nel deposito non possono superare mediamente il 50 per cento del prezzo da nuovo (prezzo di vendita iniziale).
- I singoli depositi sono autosufficienti e provvedono al loro finanziamento con il ricavo dei mezzi ausiliari da essi gestiti.
- I mezzi ausiliari disponibili nel deposito vengono consegnati prioritariamente agli aventi diritto a prestazioni AI. I mezzi ausiliari le cui possibilità di utilizzo sono scarse o per i quali non è più ragionevole procedere a una revisione possono essere venduti o noleggiati a terzi interessati a prezzi che permettano di coprire i costi. Se neanche questo è possibile, i mezzi ausiliari possono essere messi a disposizione di un ente assistenziale o smaltiti.

Procedura

- Il fornitore di prestazioni che consegna il mezzo ausiliario è responsabile per il recupero di quest'ultimo nel deposito.
- Al riguardo i fornitori di prestazioni possono convenire soluzioni di ripresa diverse, ma più ragionevoli.